Estratto da pag. 35

ItaliaOggi

Lunedì 21/03/2011

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata
92.877

Le sezioni unite della Cassazione hanno sancito la prevalenza del diritto all'onorario

Niente privacy se il cliente non paga

L'avvocato ha diritto ha conservare la documentazione

DOCUMENTI, ECCO COSA DICE IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Pronuncia del 5 dicembre 2006 n. 133	Ritardo nella restituzione di documenti	Determina la violazione dell'articolo 42 del codice deontologico forense, trattandosi di comportamento contrario al dovere di diligenza
Pronuncia del 11 aprile 2003 n. 53	Omesse restituzioni e adempimenti fiscali	Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che condizioni la restituzione di documenti al pagamento delle proprie spettanze professionali, ometta di provvedere all'adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali
Pronuncia del 28 aprile 1998 n. 32	Richiesta di deposito al Consiglio dell'Ordine	Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga illegittimamente documenti del cliente e ne subordini la restituzione al pagamento delle proprie competenze e non ottemperi alla richiesta di deposito presso la segreteria del Consiglio dell'ordine se non con notevole ritardo

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA

Non viola privacy l'avvocato che conserva copia di documenti dell'ex cliente, che non gli ha ancora saldato la parcella. La legislazione sulla privacy non impone all'avvocato revocato di cessare ogni possibile trattamento dei dati del cliente.

Continuare a trattare i dati personali è, quindi, entro certi limiti consentito. E rientra in questi limiti l'esigenza di documentare l'attività svolta per far valere il diritto all'onorario.

Così ha deciso la Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 3033 del 7 dicembre 2010 depositata l'8 febbraio 2011.

In un procedimento di divorzio il cliente ha revocato il mandato al proprio legale e gli ha chiesto la documentazione relativa all'incarico svolto. L'avvocato ha trattenuto le fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa, sostenendo che avrebbe conservato tale documentazione fino al pagamento della parcella.

Il cliente, pur riconoscendo che è consentito al difensore in attesa del pagamento del dovuto trattenere gli atti da lui redatti a dimostrazione dell'attività svolta, ha ritenuto illegittima la conservazione dei sensibili o personali.

La questione è approdata alla cassazione, che ha dato ragione all'avvocato.

Certo il trattenimento da parte del legale revocato dall'incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, è un trattamento dei dati personali soggetto alle disposizioni del codice della privacy (dlgs 196/2003). Tuttavia tale trattenimento è legittimo: lo giustifica il mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente utilizzabilità dei documenti nel processo per il recupero del credito professionale.

Tra l'altro il cliente non ha saputo indicare quali atti, trattenuti in copia, fossero esorbitanti l'esigenza dell'avvocato di comprovare il proprio credito.

È, dunque, legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente anche dopo l'intervenuta revoca del mandato, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l'attività professionale svolta.

Vediamo i passaggi della motivazione della sentenza.

Conservare copie di documenti è un trattamento di dati (articolo 4, comma primo lett. b, dlgs 196/2003), i quali devono essere gestiti secondo correttezza. Di norma occorre il consenso dell'interessato al trattamento dei dati, ma se ne può fare a meno in caso di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, «sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento» (articolo 24 del codice della privacy).

Al codice della privacy si aggiunge, a supporto, il codice deontologico forense, che disciplina la materia all'articolo 42. La disposizione impone innanzi tutto all'avvocato l'obbligo di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

In secondo luogo l'avvocato, però, può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

Quindi il mancato saldo degli onorari giustifica la conservazione della copia anche per il codice forense.

Oltre al codice della privacy e al codice deontologico forense, anche il codice di deontologia privacy per gli avvocati (provvedimento del Garante n. 60 del 6/11/2008) prevede una disciplina espressa della conservazione dei dati.

L'articolo 4 del codice deontologico privacy riconosce che la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Se si è estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, gli atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati dall'avvocato, in originale o in copia e anche in formato elettronico: questo è ammesso quando ciò risulta necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento (cioè dell'avvocato stesso). La conservazione è ammessa anche per un'altra finalità e cioè la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione della conservazione dei dati deve, però, essere effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

Il codice deontologico privacy richiama, poi, espressamente quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, per disciplinare la cancellazione, distruzione o consegna all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa della documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita deve essere trasmessa, in originale al difensore che subentra formalmente nella difesa.

Il codice prende in esame infine il caso di sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione, anche per sopravvenuta incapacità, e se nessun avvocato subentra, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, deve essere consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Lunedì
21/03/2011

SELPRESS
www.selpress.com

ENTRO IL 31 MARZO 2011

È l'ora del Dps per lo studio

Ultimi giorni per la predisposizione o l'aggiornamento del Dps, il Documento programmatico sulla sicurezza o, del documento di autocertificazione sostitutiva relativo al Testo unico sulla privacy. Entro il prossimo 31 marzo, infatti, anche negli studi legali dovrà essere redatto, ai sensi del Codice sulla privacy, il documento che ha il compito di fotografare il sistema di sicurezza adottato e da adottare nell'ambito della propria attività per tutelare la riservatezza dei rapporti con clienti e fornitori.

Ecco cosa deve contenere il Dps: l'elenco dei trattamenti di dati personali; la distribuzione dei compiti e delle responsabilità per il trattamento dei dati; l'analisi dei rischi; le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento per renderli consapevoli dei rischi e delle responsabilità che comporta la trattazione dei dati personali e delle modalità di svolgimento dell'incarico; la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Sul sito del Consiglio Nazionale Forense, (www.consiglionazionaleforense.it alla voce «proposte del Cnf»), è possibile trovare una proposta di modello di Dps (documento programmatico sulla sicurezza) per gli studi legali oltre a ulteriori informazioni sull'argomento.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.